



## COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO



Spett. **Ministero delle infrastrutture  
e dei trasporti**

Piazzale di Porta Pia, 1

00198 Roma

Spett. **Ministero dell'interno**

Via Piazza del Viminale, 1

00184 Roma

Spett. **Ministero dell'economia e delle finanze**

Dipartimento delle Finanze

Via dei Normanni, 5

00184 Roma

Spett. **ACI/PRA**

Via Marsala, 8

00185 Roma



**COMUNICATO UFFICIALE AI MINISTERI E AGLI ENTI RISCOSSORI DELLO STATO ITALIANO  
PRESENTI NEI TERRITORI VENETI OCCUPATI**

*(Il presente comunicato consta di totali 3 pagine + 2 allegati)*

In base alle Leggi, Patti, Trattati e Protocolli Internazionali ratificati dallo Stato Italiano (Repubblica Italiana), qui sotto elencati:

1. la Carta dei Diritti dell'Uomo del 26 Giugno 1945 all'articolo 1 comma 2 e all'articolo 55, **ratificata dall'Italia con legge n.848 del 4 Agosto 1955**;
2. il "Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici" adottato a New York il 19 dicembre 1966, **ratificato dall'Italia con legge n.881 del 25 ottobre 1977**, nel quale si dice testualmente:

PARTE PRIMA

- **art.1 comma 1**: "Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale"

- **art.1 comma 2**: "**Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza**"

- **art.1 comma 3**: Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

PARTE SECONDA

- **art. 2 comma 1**: Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna ad operare, sia individualmente sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone, al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto.

- **art. 2 comma 2** : Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

1. la "Risoluzione" n. 2625, (XXV) del 24 ottobre 1970 dell'Assemblea Generale ONU;



## COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO



2. l'Atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa del 1 agosto 1975, **firmata anche dallo Stato Italiano.**
3. la "Dichiarazione" adottata dalla Conferenza internazionale di Algeri nei giorni 1-4 luglio 1976, articolo 5;
4. art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo di Ginevra del 1977 - **ratificato dall'Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 762 (in Suppl. ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303, del 27 dicembre 1985)**
5. Non ultima, l'abrogazione delle leggi di Annessione dei Territori e le Province Venete, tramite Decreto Legislativo nr. 212 del dicembre 2010: "Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0236) (GU n.292 del 15-12-2010 - Suppl. Ordinario n. 276 ) note: Entrata in vigore del provvedimento 16/12/2010". Con la Legge in oggetto, riguardanti i "territori e le provincie venete ex austriache" principalmente rivendicate dal C.L.N.V., in quanto cancellano, "de jure", ogni giurisdizione dello Stato Italiano, sono le seguenti:
  - 2799 - REGIO DECRETO - 3300 - 04/11/1866  
COL QUALE LE PROVINCE DELLA VENEZIA E QUELLE DI MANTOVA FANNO PARTE INTEGRANTE DEL REGNO D'ITALIA
  - 3260 - LEGGE - 3841 - 18/07/1867  
COLLA QUALE E' DATA FORZA DI LEGGE AL REGIO DECRETO 4 NOVEMBRE 1866, COL QUALE FU DICHIARATO CHE LE PROVINCE DELLA VENEZIA E QUELLA DI MANTOVA FANNO PARTE INTEGRANTE DE REGNO D'ITALIA.

### E CHE

In ottemperanza ai requisiti richiesti dal Diritto Internazionale, come già comunicato all'Alto Commissariato dei Diritti dell'Uomo di Ginevra, in Svizzera (OHCHR), allegato 1 (atto di fondazione ed atto di Belligeranza), notificato e depositato anche alla sede Centrale della Croce Rossa Internazionale (ICRC), sempre a Ginevra in Svizzera, siamo con la presente e formalmente, a

### Comunicare

la già avvenuta costituzione del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto (CLNV), come da requisiti del Diritto Internazionale, già operante sui territori della ex Serenissima Repubblica. Premesso ciò,

### RIVENDICHIAMO

**Il Diritto di Sovranità del Popolo Veneto sulla Nazione Veneta ed il riconoscimento di autodeterminazione di ogni singolo cittadino dichiaratosi di Nazionalità Veneta che riconosce il CLNV e la Autorità Nazionale Veneta, emanata dallo stesso, come Soggetto di Diritto Internazionale di riferimento, in ottemperanza a tutte le Leggi, Patti, Trattati e Protocolli Internazionali qui sopra elencati.**

### PERTANTO



## COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO



a far data da oggi, e retroattivamente per tutti i soggetti autodeterminati che hanno finora inviato rigetti, non possono più essere eseguiti fermi amministrativi di veicoli e/o pignoramenti di beni mobili e/o immobili da parte di Enti Riscossori (il cui Albo fa capo al MEF) in quanto tutti i soggetti in autodeterminazione, come previsto dalla 881/77 e confermato dal sopracitato DL 212/2010 il quale ha abrogato la giurisdizione dello stato italiano sui Territori Veneti contemplati nel Plebiscito del 21-22 Ottobre 1866, come da Regio Decreto 3300 del 04/11/1866 e successiva conversione in Legge 3841 del 18/07/1867 (sopra riportati ed ora definitivamente abrogati) NULLA debbono all'Amministrazione italiana e possono, quindi "disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali" ai fini di autodeterminazione, in quanto già versano quanto previsto al Comitato di Liberazione Nazionale Veneto come loro Soggetto Giuridico di Diritto Internazionale di riferimento, da loro riconosciuto.

Poiché i rigetti di tali atti sono già stati inviati e puntualmente da Voi ignorati, concediamo 15 giorni di tempo per una puntuale risposta nel merito o per un tavolo di trattativa. In caso contrario, ci riserviamo di adire alla prevista denuncia, presso i Tribunali Internazionali di competenza.

Mail per contatti: [segreteria@clnveneto.ch](mailto:segreteria@clnveneto.ch)

Territori Veneti Occupati, 07-02-2017

Serenissimi saluti

L'Autorità Nazionale Veneta